MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI

Art. 12

Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Versione in vigore dal 10 agosto 2022, non più in vigore dal 22 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
Estremi	Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Capo	I — Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-energia-emergenza-idrica-politiche/art-12-misure-fiscali-per-il-welfare-aziendale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it